

STATUTO ASSOCIAZIONE OCCHIO AL SOLE - APS

Associazione di Promozione Sociale

Ente del Terzo Settore

Codice Fiscale 94121030483

Sede Legale : Lungarno Ferrucci 23

50126 Firenze

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

L'Associazione di promozione sociale denominata "Occhio al Sole APS", più avanti chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Firenze Lungarno Ferrucci 23 è costituita ai sensi del Codice Civile e, per quanto in vigore, n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, ha per scopo lo svolgimento di attività e nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana a favore delle persone affette da patologie come la Cheratocongiuntivite Vernal, la Blefarocongiuntivite, la congiuntivite lignea ed altre malattie simili che afferiscono l'occhio, più avanti chiamate per brevità patologie.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito territoriale del Comune di Firenze, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione assume in data 13 Novembre 2023 la personalità giuridica mediante assemblea svolta presso lo studio ed in presenza del Notaio Dott. Pancrazi Yari via Castelnuovo Tedesco 22 - Firenze atto n. del

ARTICOLO 2

PRINCIPI

L'associazione è apolitica ed apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese

anticipate dal' associato in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi associativi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea, le cariche all'interno dei suddetti organi (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

ARTICOLO 3

FINALITÀ – ATTIVITA'

L'associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati, di interventi e servizi sociali - ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, attraverso azioni di divulgazione sanitaria, contributi alla ricerca e agevolazione all'accesso alle cure.

In modo particolare le finalità della associazione sono rivolte a:

- prestare assistenza sociale in tutte le sue forme, anche innovative, a favore di persone affette dalle patologie;
- alla divulgazione delle problematiche relative alla conoscenza sia a livello di popolazione generale sia a livello degli organi amministrativi-sanitari preposti alla salvaguardia della salute;
- alla promozione di incontri a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;

- alla facilitazione di accesso alla cura anche tramite l'invio a domicilio dei farmaci se non altrimenti reperibili con facilità sul territorio;
- stipulazione di convenzioni con strutture sanitarie, enti pubblici e/o società private per l'erogazione di servizi specifici per le patologie o l'acquisto di farmaci a prezzi concordati da fornire esclusivamente ai propri associati
- supporto alle strutture, ed in particolare a quelle dell'Azienda Ospedaliera Universitaria A. Meyer di Firenze, preposte alla cura di queste patologie, mediante supporto economico e logistico fornito dai volontari o da personale dipendente dell'associazione.
- Svolgimento di saltuarie raccolte di fondi, mediante lo svolgimento di attività conviviali o occasionali vendite promozionali mediante la partecipazione ad eventi benefici, secondo la normativa vigente.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione provvederà a realizzare ogni e qualsiasi iniziativa (ad esempio incontri con personale sanitario e amministrativo-politico), proposta, intervento, manifestazione, studio, ricerca di qualsiasi genere, finanziamento di borse di studio, ricerca o assistenza ed ambito sia di natura materiale che intellettuale volti a far conoscere tutte le problematiche attinenti le patologie ed alle sue conseguenze sia nella vita di relazione che di lavoro nonché a promuovere la tutela con ogni strumento giuridico sia legislativo che amministrativo delle persone affette da queste patologie.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che si riconoscono nello Statuto e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati si distinguono in:

- Associati fondatori: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera continuativa od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; Eleggono 2 membri del consiglio direttivo.
- Associati ordinari: persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Eleggono 1 membro del consiglio direttivo.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. La richiesta di adesione all'Associazione va presentata esclusivamente per via telematica tramite il form presente sul sito internet ufficiale dell'Associazione www.occhioalsole.it ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta motivando la sua decisione e delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La domanda

si ritiene accettata anche per silenzio assenso e l' associato diventa effettivo, con annotazione nel registro degli associati, al momento della pagamento della quota associativa annuale. Il diniego deve essere comunicato per email entro 30 (trenta) giorni dalla data presentazione della domanda di adesione, comunicando i motivi per i quali la domanda non può essere accettata ed in tal caso si procede alla restituzione della quota associativa se già versata.

Nessun motivo legato a distinzioni di condizioni, economiche, razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, o di qualsiasi altra natura può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati hanno diritto di:

- voto, se abbiano versato la quota di iscrizione almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della stessa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

-

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annuale;
- recesso;
- esclusione espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l' associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione; ricevimento di compenso, anche se spontaneamente offerto, per lo svolgimento della propria attività.

Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. L' associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

ORGANI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente, in qualità di Organo di controllo;
- il Collegio dei Revisori Contabili (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo);
- il Comitato Scientifico (organo facoltativo).

Alla scadenza dei rispettivi mandati i componenti rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statuari fino all' insediamento degli organismi rinnovati.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria degli associati almeno una volta l'anno ed entro il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene tramite avviso sul sito ufficiale dell'Associazione www.occhioalsole.it tramite email e/o tramite i social più comuni, con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea e contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, la partecipazione è valida anche se fatta tramite video-conferenza da remoto con sistemi multimediali.

L'Assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel registro almeno 15 giorni prima della data di convocazione ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto, è ammessa una sola delega per ciascun associato la quale deve essere inviata al presidente prima dell'assemblea, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi (bilanci di esercizio), delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- delibera responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- redazione, modifica o revoca di regolamenti interni;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberazione su ricorso presentato da un associato che è stato escluso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri e si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide anche se tenute tramite videoconferenza con sistemi multimediali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

La carica ha la durata di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea degli associati o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 10

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

(ORGANO FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori Contabili è l'Organo di controllo dell'associazione che verrà nominato se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge o anche per decisione dell'Assemblea degli associati. Può essere monocratico o collegiale e in tal caso non in numero maggiore di 3 (tre), gli eletti non devono essere necessariamente aderenti all'associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente se è composto da più membri. Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale, il quale va poi trascritto in apposito Libro. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.

2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. I revisori contabili non possono fare parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(ORGANO FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Probiviri verrà nominato qualora si ritenga necessario su decisione dell'Assemblea degli associati. E' l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il

giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare. E' tenuto a riferire con apposito verbale al Consiglio Direttivo che lo emenda per la ratifica all' Assemblea degli associati.

Viene eletto dall'Assemblea degli associati nel numero di tre componenti ed al suo interno elegge il proprio presidente. E' organo dotato di autonomia, la carica ha durata triennale ed è rinnovabile. Nessun componente del Collegio dei Probiviri può essere membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

COMITATO SCIENTIFICO

(ORGANO FACOLTATIVO)

L'Associazione può istituire un Comitato scientifico come organo consultivo formato da medici specialistici italiani e/o stranieri di provata esperienza e competenza nel campo delle patologie. Il Comitato scientifico per la valutazione di richieste o proposte rivolte all'Associazione, sia ispiratore di studi, corsi, interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al Consiglio Direttivo in quanto consoni ai fini dell'Associazione. Il Comitato scientifico si impegna ad informare il Consiglio Direttivo ogni sei mesi circa l'attività di studio e divulgazione scientifica delle conoscenze inerenti le patologie correlate, inoltre ad eventuali altre patologie e/o condizioni sociali e sanitarie di disagio di cui all'oggetto sociale.

Il Comitato scientifico è, ogni anno, sottoposto a conferma o revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il suo compito è di esprimere pareri inerenti alla attività scientifica e di ricerca dell'associazione, su richiesta della stessa. I membri del Comitato - di numero non superiore 3 (tre) sono nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico nomina un Presidente. I

membri del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi dell'associazione ed è soggetto soltanto alle norme di un apposito regolamento che dovrà essere approvato al momento della sua costituzione. Le cariche del comitato scientifico possono essere retribuite.

I membri del comitato scientifico possono eleggere 2 membri del consiglio direttivo.

ARTICOLO 13

ENTRATE - PATRIMONIO

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso (bilancio di esercizio) e quello preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 7 (sette) giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita della associazione.

L'associazione deve, se supera i limiti di Legge, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ARTICOLO 15

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
-

ARTICOLO 16

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ARTICOLO 17

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini del regolare svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le APS.

ARTICOLO 18

ATTIVITA'

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

DURATA – SCIoglimento –

DEVOLUZIONE PATRIMONIO

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, il quale dovrà comunque essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 20

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firenze, 13 Novembre 2023

Il presidente
Francesco Palmerio

